



Regione Siciliana
Assessorato del Territorio e dell'Ambiente
Dipartimento dell'Urbanistica
Unità di Staff 4
**Procedure V.A.S per pianificazione
territoriale e strumenti urbanistici**
Dirigente Ing. Mauro Verace
e-mail mauro.verace@regione.sicilia.it
tel. 091.7077094
via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo
U.R.P.: tel. 091.7077846 - 091.7077994
fax 091.7077096
urp.urbanistica@regione.sicilia.it

Palermo, prot. n. 13633 del 09/06/2015

OGGETTO: RG11-1/Comune di Scikli – Variante al P.R.G. vigente per decadenza di vincoli preordinati all'esproprio. Riclassificazione a zona "B". Ditta: Miceli Angelo Salvatore – Giuca Maria.

PROCEDIMENTO: Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ex art. 12 del D. lgs n, 152/2006 e s.m.i. – Art. 8 D.P.R. 8 luglio 2014 n. 23 - **Notifica Decreto Assessoriale**


Al Comune di Scikli
Autorità Procedente
A mezzo p.e.c.

Si notifica ad ogni effetto di legge il Decreto Assessoriale n. 224/GAB del 05/06/2015 per effetto del quale la variante indicata in oggetto, presentata per la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. ex art. 12 del D. lgs n, 152/2006 e s.m.i. – Art. 8 D.P.R. 8 luglio 2014 n. 23, **è da escludere dalla valutazione ambientale strategica** di cui agli artt. da 13 a 18 del medesimo D.lgs.

Codesto Comune rimane obbligato agli adempimenti di cui all'art. 2 del citato Decreto.

La presente comunicazione viene trasmessa, esclusivamente, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 82/2005.

**Il Dirigente dell'Unità
di Staff 4/adj interim**
(Ing. Mauro Verace)



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale Urbanistica

L'AUTORITA' COMPETENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Direttiva Europea 2001/42/CE (*Direttiva VAS*), concernente la "valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente";

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. (*Testo Unico Ambientale*), concernente "Norme in materia ambientale";

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 23 del 8 Luglio 2014, concernente il "Regolamento della valutazione ambientale strategica (*VAS*) di piani e programmi nel territorio della Regione siciliana";

VISTA la nota prot. n. 30596 del 04/12/2014, assunta agli atti del repertorio D.R.U. di questo Assessorato al prot. n. 572 del 13/01/2015, con la quale il Comune di **Scicli** nella qualità di *Autorità Procedente* ha chiesto l'avvio della procedura di Verifica di assoggettabilità alla *Valutazione Ambientale Strategica* prevista dall'art. 12 del D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 e s.m.i. relativa alla Variante al P.R.G. vigente per decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio mediante la riclassificazione a zona "B" nel comune di Scicli;

VISTA la documentazione trasmessa, redatta dall'Autorità Procedente;

VISTO il parere n. 21 del 22/05/2015 reso dall'Unità di Staff 4/DRU, che di seguito integralmente si trascrive:

"Con nota prot. n. 30596 del 04/12/2014, acquisita agli atti del repertorio D.R.U. di questo Assessorato al prot. n. 572 del 13/01/2015, il comune di **Scicli** ha chiesto l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (ex art. 12 del D.Lvo 152/06 e s.m.i.) sulla variante di cui in oggetto, trasmettendo la sotto elencata documentazione in forma cartacea e digitale:

- Rapporto Preliminare;
- Questionario di consultazione;
- Copia progetto costituito da: Relazione Tecnica, Tav. 1, Tav. 2 e Tav. unica

Dal contenuto del Rapporto Preliminare si rileva che:

L'area interessata dalla variante urbanistica è ubicata a Nord - Est dell'abitato urbano di Sampieri, frazione del Comune di Scicli, in ambito densamente edificato, dotato di infrastrutture viarie, di tutte le opere di urbanizzazione primaria (rete idrica, rete elettrica, rete fognaria) e di alcune opere di urbanizzazione secondaria.

L'estensione di detta area è pari a mq 600 ed è contraddistinta al N.C.T. del Comune di Scicli al foglio 135 part.lla 407.

Nel Piano Regolatore Generale del Comune di Scicli, approvato con Decreto n. 168/DRU del 12/04/2002, in regime di decadenza di vincoli, l'area insiste in parte su zona normata Fv (verde pubblico) ed in parte su porzione di strada pubblica di progetto, e pertanto di fatto risulta "zona bianca".

Con sentenza 00291/2014 del TAR di Catania, su istanza dei proprietari, il Comune di Scicli è stato obbligato ad adottare il procedimento di assegnazione di destinazione urbanistica dell'area in argomento.

Preso in esame le caratteristiche del contesto urbano all'interno del quale ricade l'area oggetto di riqualificazione, per quest'ultima il Comune ha previsto che venga impressa la destinazione urbanistica di Zona "B" in continuità con le aree adiacenti.

Le norme di P.R.G. riportano, per le zone classificate B, le seguenti norme di attuazione: << parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, prive di valori storico – ambientali di particolare pregio, sostanzialmente urbanizzate ed in quanto tali suscettibili di intervento di manutenzione, completamento, ristrutturazione e rinnovo>>. In particolare la zona B6 è quella <<interessata da tessuti edilizi, nuclei, o singoli manufatti di recente formazione limitrofi ai centri storici di Donnalucata e Sampieri (...)>> in dette aree è consentita la nuova edificazione, la demolizione, la sopraelevazione e l'ampliamento; l'if massimo consentito è 3,00 mc/mq, l'altezza massima consentita è ml 9,50.

Tenuto conto che il Rapporto Preliminare risulta comprendere la descrizione della variante urbanistica, nonché le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione della stessa, con nota prot. n. 3722 del 18/02/2015, è stata avviata dall'Autorità Competente la fase di consultazione ex art. 12 del D. Lgs. 152/06, del predetto Rapporto Preliminare trasmettendolo ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale (S.C.M.A.) di seguito elencati e chiamandoli alla pronuncia del relativo parere di competenza (ex art.12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

- **Dipartimento regionale dell'Urbanistica** - Servizio 4
- **Dipartimento Regionale dell'Ambiente**
 - Servizio 1 - VAS/VIA
 - Servizio 2 - Industrie a rischio e tutela inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico
 - Servizio 3 - Assetto del territorio e difesa del suolo
 - Servizio 4 - Protezione patrimonio
 - Servizio 6 - Area a rischi di crisi ambientale
 - Servizio 7 - Pianificazione e Governance Acque e Rifiuti
- **Comando del Corpo Forestale della Regione Siciliana**
- **Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti**
- **Dipartimento Regionale dell'energia**
- **Dipartimento Regionale Tecnico** - U.O.A1.02
- **Dipartimento degli interventi strutturali per l'agricoltura**
- **Dipartimento degli interventi infrastrutturali per l'agricoltura**
- **Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali**
- **Dipartimento Regionale delle Attività produttive**
- **Provincia Regionale di Ragusa**
 - Territorio Ambiente - Parchi e Riserve
 - Protezione civile
 - Sviluppo economico
- **Genio Civile di Ragusa**
- **Soprintendenza BB.CC.AA. di Ragusa**
- **Dipartimento della Protezione Civile Servizio Regionale per la Provincia di Ragusa**
- **ASP Ragusa**
- **Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente**- DAP di Ragusa.

Rilevato che al termine della fase di consultazione al rapporto preliminare (ex art.12 D.L.vo.152/06) sono pervenuti a questo Assessorato i seguenti contributi dei *soggetti competenti in materia ambientale che si riportano in stralcio*:

1. **ASP Ragusa** (nota prot. n. 569/iav del 18/03/2015) *"In riferimento alla nota prot. n. 3722 del 18/02/2015, si fa presente che questo Servizio dopo aver preso visione del rapporto preliminare pubblicato sul sito WWW ARTA SICILIA, non ha formulato nessuna osservazione ritenendo per quanto di competenza l'opera realizzabile."*
2. **Provincia Regionale di Ragusa** (nota prot. N. 12094 del 25/03/2015) *"... Valutati i contenuti del Rapporto Ambientale trasmesso dal Dipartimento dell'Urbanistica con la su citata nota con nota prot. n. 3722 del 18/02/2015, i ai sensi del*

comma 2 dell'Art. 12 del D. Lgs n, 152/2006 e ss.mm.ii. e dell'Art. 8 D.P.R. 8 luglio 2014 n. 23, si esprime parere positivo circa l'assoggettabilità a VAS, pur in considerazione dell'esiguità dell'area, sulla base delle seguenti considerazioni:

1. l'area ricade all'interno dell'ambito "10.b" del Piano Paesaggistico: "Paesaggio costiero edificato di Sampieri e Marina di Modica" sottoposto a vincolo di tutela 1 in cui è previsto il recupero paesaggistico e la riqualificazione urbanistica e ambientale delle aree di espansione mediante interventi di razionalizzazione degli spazi con il necessario inserimento di aree a verde e viali alberati nonché misure di miglioramento paesaggistico e potenziamento della rete ecologica tramite la previsione di fasce perimetrali di alberi di alto fusto appartenenti alla vegetazione autoctona e storicizzata;
2. nel Rapporto Ambientale non vengono evidenziati quali siano i SIC più prossimi al sito né gli eventuali corridoi ecologici presenti. Sarebbe pertanto opportuno integrare il R.A. con tali informazioni mediante la consultazione del Piano di Gestione "Residui Dunali Sicilia Sud Orientale", con particolare riferimento al capitolo B.3.8 "Definizione delle relazioni del P.d.G. con la Rete Ecologica ed individuazione delle reti e di corridoi ecologici presenti e potenziali sia all'interno del Piano sia all'interno di ciascun sito" e alla carta C 2.7 "Carta dei corridoi ecologici" al P.d.G. allegata."

Rilevato che a seguito della nota di questo Assessorato prot. n. 8366 del 9/04/2015 di invito a fornire eventuali controdeduzioni al contributo della Provincia Regionale di Ragusa, trasmessa al Comune di Scicli per essere sentito ai sensi dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. 152/06, in qualità di Autorità Procedente, quest'ultimo con nota prot. n. 11450 del 11/05/2015, al fine di formulare le proprie controdeduzioni, ha trasmesso "le determinazioni prodotte dalla Ditta richiedente e condivise dallo scrivente ufficio nella qualità di Autorità Procedente" che di seguito si riportano in sintesi:

▪ In merito al punto 1: **Ambito 10.b del Piano Paesaggistico Provinciale:**

In fase di realizzazione dell'intervento saranno mantenute tutte le prescrizioni in esso contenute;

▪ In merito al punto 2: Individuazione siti SIC più prossimi al sito e corridoi ecologi:

L'area interessata dalla variante è ubicata a Nord - Est dell'abitato urbano di Sampieri, frazione del Comune di Scicli, in ambito densamente edificato, dotato di infrastrutture viarie, di tutte le opere di urbanizzazione primaria (rete idrica, rete elettrica, rete fognaria) e di alcune opere di urbanizzazione secondaria. Il lotto è facilmente raggiungibile tramite rete stradale sistente e dotata di illuminazione pubblica. Il sito SIC più prossimo all'area di intervento è quello di Contrada Religione da cui dista 5,6 km. È altresì prossima l'area perimetrata di c.da Costa di Carro da cui dista 2 km. Considerata l'esiguità dell'area d'intervento (mq 600), la sua ubicazione all'interno dell'area urbana di Sampieri e dunque fortemente antropizzata e dotata di tutti i servizi relativi all'attività residenziale, e considerata la distanza dai siti SIC di cui sopra, si ritiene "che l'intervento non necessiti di VAS".

Considerato che dal Rapporto Preliminare emerge che:

- Per il notevole grado di antropizzazione dell'ambito in cui ricade l'area oggetto di riqualificazione l'attuazione della stessa non genera ricadute ambientali negative.
- Non costituisce interferenza sul naturale deflusso delle acque superficiali né sulla naturale infiltrazione delle acque in falda. Il suolo interessato dal programma di fatto risulta non coltivato e non coltivabile (limitrofo ad area antropizzata ed urbanizzata), la cui stabilità geomorfologica è garantita dalle condizioni plano altimetriche.
- Gli impatti ambientali sull'atmosfera sono riconducibili solamente a quelli determinati dalle lavorazioni di cantiere, di tipo temporaneo, facilmente attenuabili e/o annullabili con semplici sistemi di abbattimento (ad es. le polveri di scavo verranno abbattute attraverso l'inumidimento periodico del fronte). Per quanto attiene l'emissione di eventuali campi elettromagnetici, nell'area in oggetto, non è prevista alcuna opera che possa emettere tali radiazioni; la stessa area non è attraversata da tralicci dell'alta tensione.

- Per l'aumento del livello di rumorosità che è legato alle lavorazioni di cantiere, i lavori saranno effettuati nelle sole ore diurne, l'aumento della rumorosità verrà contrastato fisicamente sulle macchine (utilizzo di mezzi moderni ed in perfetta efficienza ecc.) e sugli ambienti di lavoro (addestramento ed informazione del personale), fermo restando, naturalmente, i consueti mezzi di protezione individuali.
- L'aumento del livello di rumorosità dovuto all'incremento del traffico può essere considerato del tutto trascurabile data la piccola entità dell'intervento ed essendo l'area già ampiamente edificata ed urbanizzata. Ne consegue che la zonizzazione acustica rientra in classe adeguata.
- Data l'esigua antropizzazione che si verrà a creare e la ridotta estensione dell'intervento, quanto previsto dalla variante non comporterà alcun carattere cumulativo degli impatti.
- Non si prevedono impatti di natura transfrontaliera.
- Poiché si prevedono solo fabbricati abitativi, non si prevedono rischi per la salute umana e per l'ambiente.
- Per quanto attiene i livelli di qualità ambientale, gli indici relativi a vari livelli analitici, sia macroscopici, legati all'osservazione e al censimento delle presenze dei soggetti naturali, che si basano sul concetto di biodiversità (Indice di Naturalità, Indice di Funzionalità Fluviale, Indice Biotico Esteso ecc.), sia quelli microscopici orientati ad evidenziare elementi di perturbazione (es. inquinamento, livello dei macrodescrittori ecc), non verranno in alcun modo superati.
- L'area oggetto di studio non è interessata da vincoli, né impatta su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale (SIC, ZPS ecc.).
- L'area Non è interessata dalla presenza di colture intensive di cui all'art. 2, comma 5, della L.R. n. 71 del 27/12/78.

Considerato che in merito alle problematiche contenute nei contributi pervenuti dai S.C.M.A., si prende atto delle controdeduzioni formulate dall'Autorità Procedente. In merito al 2° punto del parere della Provincia Regionale di Ragusa si è rilevato che, con riferimento al Piano di Gestione "Residui Dunali Sicilia Sud Orientale" e alla cartografia allegata dei corridoi ecologici individuati (TAV. c.2.7), consultato sul sito del Dipartimento Regionale dell'Ambiente, l'area in oggetto risulterebbe fare parte degli "Ambienti a scarsa permeabilità" nei quali rientrano gli "Ambiti urbanizzati e infrastrutturati a distribuzione più o meno diffusa (tessuti urbani, aree industriali, ecc.)", "gli Ambiti infrastrutturati a distribuzione lineare (strade, reti ferroviarie, ecc.)" "i seminativi intensivi e continui (serricoltura)".

Valutata la documentazione del Progetto in variante in argomento, i contributi dei S.C.M.A. e le relative controdeduzioni da parte del Comune.

Ritenuto di potere emettere il presente provvedimento di verifica, ai sensi del comma 4, art. 12 del D.Lgs. n. 152/06.

Per quanto sopra rilevato e considerato, questa Autorità Competente esprime

PARERE

che la Variante al P.R.G. vigente per decadenza di vincoli preordinati all'esproprio mediante la riclassificazione a zona "B" nel comune di Scicli, **sia da escludere alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica** di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni del Piano Paesaggistico Provinciale Ambito 10.b.

Il presente parere ha esclusiva valenza ambientale, pertanto l'Amministrazione Comunale di Scicli è onerata a richiedere tutte le dovute autorizzazioni, nulla osta e pareri necessari a quanto previsto nella variante in argomento."

RITENUTO di poter condividere il sopra citato parere n. 21 del 22/05/2015;

DECRETA

- Art. 1)** ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n. 21 del 22/05/2015 reso dall'Unità di Staff 4/DRU, che la Variante al P.R.G. vigente per decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio mediante la riclassificazione a zona "B" nel comune di Scicli, è **esclusa dalla valutazione ambientale strategica** di cui agli articoli da 13 a 18 del medesimo D.Lgs. con le condizioni di cui al parere n. 21 del 22/05/2015; reso dall'Unità di Staff 4/DRU.
- Art. 2)** il Comune di **Scicli**, Autorità Procedente, provvederà alla pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio Comunale e sul proprio sito web.
- Art. 3)** A norma dell'art. 12 comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato ed integrato dall'art. 15, comma 1 della Legge 116/2014, il presente Decreto verrà pubblicato, dall'Assessorato Territorio ed Ambiente, sulla *home-page* del DRU – *directory* "VAS-DRU", *sub-directory* "provvedimenti".
- Art. 4)** Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di giorni 60 (sessanta) o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla data di pubblicazione o notificazione.

5 GIU. 2015

L'Autorità Competente per la VAS
L'ASSESSORE
Dott. Maurizio Croce



